115.

ESPOSIZIONE NAZIONALE 1891

IN PALERMO

SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE

CAPITOLATO GENERALE

PER

LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFIZI

DELLA ESPOSIZIONE

PALERMO
Stabilimento Tipografico Virzì
—
1890

ESPOSIZIONE NAZIONALE 1891

IN PALERMO

SOTTO IL PATRONATO DI S. M. IL RE

CAPITOLATO GENERALE

PER

LA COSTRUZIONE DEGLI EDIFIZI

DELLA ESPOSIZIONE

PALERMO
Stabilimento Tipografico Virzì
—
1890

CAPO I

Oggetto e natura dell'appalto

Art. 1.

Oggetto dell'appalto è la costruzione degli edifizi a sede dell'Esposizione Nazionale da tenersi in Palermo nel 1891, secondo il progetto dell'Architetto Ernesto Basile, con tutte le opere che vi hanno attinenza, entro le aree per la medesima assegnate.

Gli edifizi sono distinti nel piano generale di massima in data 2 Ottobre 1889, per quanto concerne l'area della sede principale per l' esposizione, coi Numeri I a XIV, che formeranno tanti lotti distinti l'uno dall'altro.

I detti lotti, non che gli altri riferentisi ai lavori occorrenti nei locali, che, in appendice all' area della sede principale della mostra, potranno essere designati in seguito, verranno esposti all'asta separatamente, o per gruppi; e qualora lo stesso aspirante rimanesse deliberatario di varî lotti, o di varii gruppi s'intenderanno, nei rapporti amministrativi e giuridici, i relativi atti, come compiuti distintamente ed indipendentemente gli uni dagli altri; di conseguenza la relativa contabilità dovrà procedere per ogni lotto o per ogni gruppo separatamente.

Art. 2.

In massima l'appalto è dato a titolo di semplice nolo, con obbligo di manutenzione, nel tempo di cui infra.

Si distinguono non pertanto.

a) i lavori da pagarsi in base ad un prezzo determinato, per ogni metro quadrato di superficie coperta.

b) quelli da pagarsi a misura.

c) quelli da eseguirsi, eventualmente, in economia.

d) quelli relativi a decorazioni artistiche, per le quali saranno stipulate convenzioni speciali.

Nei capitolati speciali per ogni singolo lavoro saranno determinati i relativi prezzi unitari.

CAPO II

Stipulazione del contratto

Art. 3.

MODO DI APPALTO.

L'appalto delle opere occorrenti per la Esposizione Nazionale in Palermo nel 1891 si fa nelle forme indicate negli avvisi d'asta, osservate le leggi ed i regolamenti sulla contabilità generale e sui contratti per servizio delle Amministrazioni dello Stato, adottando quella forma che si crederà più conveniente anche con quelle modificazioni che saranno per riputarsi adatte.

Art. 4.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALL'ASTA

Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle dette opere si dovranno presentare, nel termine che sarà stabilito

nei capitolati speciali, al Presidente del Comitato i documenti necessari a constatare la propria idoneità.

Il Comitato Esecutivo si riserba il diritto di non ammettere quei concorrenti che, sentito l'Architetto Direttore dei lavori, ritenga non aver dato sufficienti giustificazioni, o che ritenga di non potere per una ragione qualsiasi corrispondere all'appalto, siccome sarà fatto e ripetuto per ogni concessione di lotto, non formando diritto ad escludere l'esame la riportata concessione di altri lotti.

Art. 5.

CAUZIONE PROVVISORIA.

Per essere ammessi all' asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di avere versato nella Cassa del Banco di Sicilia, i deposito stabilito nel capitolato speciale, e indicato negli avvisi d'asta come cauzione provvisoria a tutti gli effetti di legge; e quello approssimativo per le relative spese.

Il deposito si farà in moneta metallica od in biglietti di banca accettati dalle casse dello Stato come danaro, o in rendita del debito pubblico al corso del giorno del deposito.

Il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito a quelli che non riusciranno deliberatarî, immediatamente dopo che il migliore offerente avrà stipulato il relativo contratto colla prestazione della cauzione diffinitiva, restando fino a quel punto vincolati gli altri aspiranti.

Art. 6.

OFFERTE ALL'ASTA

Le offerte dovranno portare un tanto per cento di ribasso sul prezzo di appalto, applicabile a tutti indistintamente i lavori, tanto valutabili in base ad un prezzo determinato per ogni metro quadrato di superficie coperta, quanto a corpo od a misura.

Sono nulle le offerte a cui sia apposta una condizione, come

sono nulle le offerte espresse in termini generali e senza indicazione esplicita e precisa di ribasso.

Art. 7.

Anticipazioni fatte dall'appaltatore.

Ove l' Amministrazione volesse far eseguire ad economia opere o provviste relative ai lavori appaltati, ma non comprese nel contratto, e richiedesse l' appaltatore dello sborso del danaro occorrente, questi dovrà anticipare le somme necessarie, ed avrà diritto ad un interesse alla ragione del sei per cento all'anno, che sarà dovuto in ragione del tempo durante il quale l' appaltatore sarà rimasto in isborso; e queste somme unitamente agli interessi non saranno suscettibili di alcun ribasso o riduzione.

Art. 8.

Stipulazione del contratto e cauzione definitiva.

La stipulazione del contratto d'appalto avverrà nel termine fissato di giorni otto dal di del deliberamento.

Al momento della stipulazione dovrà prestarsi la cauzione definitiva nel modo prescritto dall'art. 5 e nella misura stabilita nel capitolato speciale e nell'avviso d'asta.

La cauzione dovrà essere data in numerario, od in biglietti di banca accettati come danaro nelle casse dello Stato, od in rendita del debito pubblico al valore di borsa nel giorno del deposito.

Nell'avviso d'asta sarà indicata la somma da depositare.

Il Comitato restituirà tale cauzione non solo dopo che l'opera appaltata fu regolarmente collaudata, ma ancora dopo che l'Architetto Direttore rilascerà apposito certificato che l'Impresario avrà adempiuto a tutti gli obblighi assunti, e che quindi l'area del terreno su cui egli eseguì i lavori trovasi intieramente sgombra, e sistemata colle livellette colle quali se la ebbe in consegna ed

in conformità delle disposizioni particolari che saranno date dall'Architetto Direttore dei lavori, come sarà in seguito specificato.

Art. 9.

Facoltà del Comitato di disporre della cauzione.

Se l'appaltatore nel termine fissato all'art. 8° non avrà firmato il contratto e quindi fornito la cauzione diffinitiva, perderà ogni diritto alla cauzione provvisoria, la quale resterà acquistata all'Esposizione a titolo di penale.

Di conseguenza, senza bisogno di alcun atto di qualsiasi natura, l'Amministrazione appaltante sarà libera di procedere ad un nuovo appalto, o, se lo giudicherà più conveniente, di stipulare il corrispondente contratto con colui che immediatamente dopo ebbe a presentare offerta giudicata dal Comitato esecutivo la più vantaggiosa, il tutto a danno ed interesse dell'Impresario manchevole.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione diffinitiva per far fronte alle spese dell'esecuzione dei lavori d'ufficio e per rimborsarsi delle spese e risarcirsi dei danni derivati dalla inesecuzione delle obbligazioni dell'appaltatore, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione non risultasse sufficiente.

Se la cauzione sia stata data con deposito di rendita pubblica, l'Amministrazione potrà senz' altra formalità venderla per mezzo di un agente di cambio.

Quando l'Amministrazione abbia dovuto valersi in tutto od in parte della cauzione durante l'esecuzione del contratto l'appaltatore potrà essere obbligato, ad arbitrio dell'Amministrazione, a reintegrare la cauzione.

Art. 10.

Supplente dell'appaltatore

Divieto di concessione o sub appalto.

L' appaltatore deve presentare, prima della stipulazione del contratto, un supplente e fideiussore. Questo supplente sarà tenuto non solo allo adempimento degli obblighi assunti dallo appaltatore, quando esso non vi soddisfaccia, ma diventerà il principale obbligato in caso di morte o di fallimento o di altro assoluto impedimento dell'appaltatore legalmente riconosciuto.

La nuova gestione avrà luogo senza bisogno di consegna o di altro atto, fuorchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, e sarà considerata come immediata continuazione di quella dello appaltatore primitivo; rimarrà perciò garantita dalla medesima cauzione, alla quale clausola s'intenderà avere espressamente aderito tanto l' obbligato principale quanto il supplente nel contratto di appalto.

L' Amministrazione rimane affatto estranea alle vertenze di interessi fra il supplente e gli eredi o rappresentanti dell'appaltatore, dalle quali non potrà in veruna maniera venir sospeso od incagliato il progresso dei lavori.

Il supplente dovrà intervenire al contratto, provare la sua idoneità nei modi indicati all' art. 4 ed eleggere un domicilio a norma dell'art. 11.

L'Amministrazione riconoscerà sempre il concessionario soltanto o il supplente ancorché questi avessero assunto dei soci nell'impresa.

È vietato all' appaltatore senza l' adesione del Comitato, che potrà rifiutarla volendo, di cedere o subappaltare tutte o parte delle opere a lui appaltate, sotto pena della risoluzione immediata del contratto e della perdita della cauzione, che in tal caso rimane acquistata all'Esposizione come parte dei danni ed interessi, salvo il diritto a tutt' altri.

Nel caso in cui l'Appaltatore avrà ricevuto il consenso del Comitato, egli non sarà mai esonerato dalla propria responsabilità.

È del pari vietato sotto le stesse pene qualunque cessione di credito o qualunque procura, ritenendosi tale atto come subappalto.

Art. 11.

Domicilio dell'appaltatore ed intimazioni al medesimo.

L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, in Palermo.

Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico od una persona o ditta determinata.

Tutte le intimazioni, gli assegnamenti di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal contratto di appalto sulle istanze dell' Amministrazione potranno a talento di lei essere fatte alla persona dell'appaltatore, od alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori, od al domicilio eletto.

Venendo a mancare l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l' appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, nei modi di sopra fissati, tutte le notificazioni fatte sulle istanze dell' Amministrazione potranno essere consegnate al sindaco di Palermo, o a chi ne fa le veci.

Art. 12.

Documenti da consegnarsi all'appaltatore.

Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia del contratto e dei documenti ad esso allegati, cioé del capitolato speciale di appalto, del processo verbale di aggiudicazione, non che dei disegni, piani o profili delle opere che si devono eseguire e che per le leggi che regolano i lavori per conto dello stato fanno parte integrale del contratto.

Ben vero però il progetto ed i disegni rappresentanti il complesso o parte di uno o più fabbricati sono diffinitivi pel sistema di massima, e come base principale del contratto, e della sua esecuzione.

Gli ulteriori disegni di dettaglio saranno comunicati dall'architetto Direttore di mano in mano che possono a suo giudizio occorrere, con tutte quelle maggiori indicazioni che risultassero necessarie, con facoltà di fare tutte quelle modificazioni e migliorie di forma che egli crederà del caso, e che non abbiano grande entità; il che non darà diritto all'appaltatore di pretendere alcun aumento del prezzo.

Il presente capitolato, che forma un contesto col capitolato speciale; sarà unito in istampa al contratto ed alle copie di esso.

Art. 13.

Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore.

Sono a carico dell' appaltatore le spese tutte del contratto, quelle relative all'asta, di stampa, bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che debbono essergli consegnati a termini dell'articolo precedente; e quelle altre che potranno essere determinate nel Capitolato speciale.

La liquidazione di queste spese sarà fatta dal Comitato.

Ove al termine dell'impresa lo ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, resta a cura e rischio dello accollatario di chiedere o di ottenere si o no la restituzione della quota di tassa di registro pagata in eccedenza.

Quando poi al termine dello appalto l' ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l' imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che dovrà pagare per tassa di registro per il verificatosi aumento; nè gli sarà rilasciato il mandato di saldo, nè svincolata la cauzione fintanto che non avrà corrisposto a tale obbligo.

Quanto sopra si dichiara formalmente per patto espresso, convenuto ed accettato dalle parti.

CAPO III.

Esecuzione dei lavori.

Art. 14.

Consegna dei lavori.

Firmato il contratto l'Architetto Direttore delle opere procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore.

Nel giorno fissato dall'Architetto Direttore, l'appaltatore dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna, il numero di canneggiatori ed operai e gli utensili e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento delle opere da costruire, secondo i piani, profili e disegni relativi.

Operatosi il tracciamento, potranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, ove si crederanno necessari.

L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti.

Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale in doppio esemplare, firmato dall'ingegnere e dall'appaltatore.

Qualora occorressero varianti che non fossero di poca entità, le quali modificassero l'altimetria, la struttura e disposizione e che potessero avere per effetto di modificare in qualche parte le condizioni, il prezzo ed il termine stabiliti nel contratto, l'Architetto Direttore ne riferirà al Comitato, accompagnando la sua relazione del corrispondente progetto suppletivo, non potendo l'appaltatore pretendere alcun compenso ove ne avesse intrapresa la esecuzione senza la preventiva autorizzazione del Comitato.

L'Architetto Direttore darà tutte le disposizioni occorrenti per tutto ciò che l'Impresa non ritenesse abbastanza specificato dai disegni e dal Capitolato speciale delle opere, e l'Impresario dovrà uniformarvisi tosto eseguendo i lavori in conformità.

Quand'anche potesse insorgere contestazione o si promuovesse qualsiasi istanza contro le disposizioni dell'Architetto Direttore, le medesime dovranno tutte avere la loro immediata esecuzione ed in nessun caso e per nessun titolo, sotto pena dell' applicazione, anche in questa evenienza del disposto degli articoli 33 e 47 del presente Capitolato, la esecuzione dei lavori non potrà menomamente essere ritardata, salvo il diritto di far tutte quelle riserve che si crederanno del caso.

Art. 15.

Condotta dei lavori per parte dell' appaltatore.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente, deve farsi rappresentare per mandato da persona a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile.

Il mandato di procura dev'essere depositato presso l'Amministrazione, la quale, prima di accettare il mandatario quale rappresentante dell'appaltatore, potrà richiedere che esso provi di avere i requisiti voluti dall' art. 4 di questo capitolato, onde inappellabilmente giudichi della di lui idoneità.

L' appaltatore o il suo rappresentante devono, per tutto il tempo dell'impresa, dimorare in Palermo.

Art. 16.

Ordini di servizio istruzioni e prescrizioni.

L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto deve uniformarsi agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate dall'Architetto Direttore dei lavori, salvo il fare le sue osservazioni e riserve, com'è disposto all'art. 31.

Art. 17.

Disciplina e buon ordine nei cantieri.

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti, che, trattandosi di impresa grandiosa, la quale richiede di riunire grosse squadre di operai, potranno essere anco emanati dal Prefetto sulla proposta del Comitato per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

Art. 18.

Aumento dei lavori appaltati.

L'esecuzione delle opere sia della categoria *a* che di quelle *b*, *c* prese isolatamente o riunite ed aggruppate, potrà ammettere aumento o diminuzione.

Il Comitato potrà fare variazioni in più od in meno, sino alla concorrenza di $^1/_4$ senza alcuna modificazione del fissato nel Capitolato speciale.

Per importo maggiore di $^1/_4$ qualunque sia l'ammontare, se i maggiori lavori consisteranno in ampliazione di fabbricati, dovrà darsene preavviso non oltre i 4 mesi anteriori alla scadenza del termine d'ultimazione dei lavori; e se in opere accessorie in termini prudenziali.

Nell' uno e nell' altro caso l' appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso; ed i lavori saranno tutti valutati in base ai prezzi di contratto, ed in difetto in conformità dell'art. 37 qualunque sia il loro ammontare; cioè tanto pei lavori rientranti nella cifra di appalto, quanto per quelli eccedenti.

Va inteso che, per la esecuzione di tutti quei lavori che potessero occorrere durante l'apertura al pubblico della esposizione, ai quali l'appaltatore resta tenuto, varranno i criterî e le obbligazioni espresse nel presente Capitolato.

Art. 19.

Controversie sull'esecuzione dei lavori.

Quando insorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'impresario, ne è reso conto al Comitato.

Nei casi previsti dall' art. 24 e dall' art. 27 del presente capitolato, se l' appaltatore contesta i fatti, l' ingegnere redige un processo verbale delle circostanze contestate e lo notifica all' appaltatore, il quale deve presentare le sue osservazioni nel termine di 24 ore. Queste osservazioni ed il processo verbale sono trasmessi dall'Architetto Direttore al Comitato, il quale emette la sua decisione.

Se tale decisione non sarà accettata dall' appaltatore, sull' istanza di quest' ultimo, rivolta al Comitato si ricorrerà all' arbitraggio di cui all'art. 42 senza deroga di quanto è fissato all'articolo 44.

Art. 20.

Agenti ed operai dell'appaltatore.

L'appaltatore non potrà assumere per suoi agenti o capi di officina se non persone capaci di coadiuvarlo e di sostituirlo, occorrendo, nella condotta e nella misurazione dei lavori.

L'Architetto Direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell' appaltatore per insubordinazione, incapacità o malafede.

L'appaltatore sarà in tutti i casi responsabile dei danni che siano occasionati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, non che dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei materiali.

Art. 21.

Cantieri, attrezzi e spese a carico dell'appaltatore

Salve le eccezioni portate dai capitolati speciali, sono a carico dell'appaltatore: le spese per formare i cantieri ed illuminarli ove occorra; le spese pei mezzi di trasporto; gli attrezzi, ponti e quanto altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori; per la esecuzione di tutti i modelli di dettaglio al vero, che saranno ordinati dallo Architetto Direttore dei lavori, per corregerli o modificarli; le spese di consegna, di tracciamento dei lavori, di verificazione ed esplorazioni durante l'esecuzione dei medesimi e all'atto della collaudazione, e la provvista dei canneggiatori per qualsiasi operazione inerente all'appalto, le spese per formare tettoie a ricovero degli operai; quelle delle strade di servizio; le spese per occupazioni temporanee e di risarcimento di danni per depositi od estrazione di materiali, quella per assicurazione e qualsiasi altra relativa all'impresa.

L'Impresa è altresì in obbligo di lasciare in uso, ed occorrendo, fare, tutti i ponti di servizio ed opere provvisionali, per opere addizionali di decorazione, tinteggiamento e simili.

Parimenti ha l'obbligo della sistemazione del suolo per una zona di metri due attorno ai fabbricati a lui appaltati, e finita l'opera dovrà restituire in pristino il suolo secondo le livellette che aveva prima del cominciamento dell' opera od in conformità delle disposizioni particolari che saranno date dall' Architetto Direttore dei lavori, come sarà in seguito specificato.

Finalmente saranno a di lei carico tutte quelle altre opere che per avventura saranno specificate nel Capitolato speciale.

Art. 22.

Pagamenti agli operai.

L'appaltatore deve pagare gli operai almeno ogni quindici giorni. In caso di ritardo, regolarmente verificato, l' appaltatore viene avvertito in iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro 24 ore di tempo, ed in suo difetto l' Amministrazione potrà pagare d'ufficio i salari arretrati colle somme dovute all' appaltatore, o con quelle trattenute per suo conto come garenzia e colla cauzione.

I pagamenti fatti d'ufficio saranno provati dalle note degli assistenti ai lavori, firmate da due testimoni.

Art. 23.

Soccorso agli operai feriti o malati

L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare presso la cassa Nazionale per gli infortuni, i suoi operai, e tale certificato dovrà essere presentato otto giorni dopo che saranno iniziati i lavori, in caso di inadempienza, l'Amministrazione non darà corso ad alcun pagamento.

Art. 24.

Accettazione, qualità ed impiego dei materiali.

I materiali dovranno essere della dimensione e peso prescritti nel capitolato speciale; provenire dai luoghi ivi prescritti, ed essere della migliore qualità in ciascuna specie, e potranno mettersi in opera solamente dopo essere stati accettati dall'ingegnere.

L'accettazione dei materiali non è definitiva se non dopo che sono stati posti in opera e l'ingegnere avrà facoltà di rifiutare in qualunque tempo quelli che fossero deperiti dopo l'introduzione nel cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle

condizioni del contratto, e l'impresario dovrà rimuoverli dal cantiere e sostituirne altri a sue spese.

Se i materiali accettati e già posti in opera si scoprano di cattiva qualità, si procederà come è disposto dall'art. 27 pei casi di difetti di costruzione.

Queste prescrizioni non potranno in ogni caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione nella collaudazione finale.

Qualora venga tollerata una eccedenza nelle dimensioni dei materiali prescritti, ciò non darà diritto ad alcun aumento nei prezzi, ed il computo metrico verrà fatto come se i materiali avessero le dimensioni stabilite dal contratto.

Se invece verrà ammessa una qualche scarsezza nelle dimensioni dei materiali, i prezzi convenuti pei materiali medesimi dovranno essere ridotti in proporzione delle diminuite dimensioni.

Art. 25.

Provvista dei materiali.

I materiali saranno presi nei luoghi indicati nel capitolato speciale.

Nel prezzo dei materiali s'intende compreso il compenso all'appaltatore per ogni spesa di trasporto, per dazi e per sfrido.

Art. 26.

Sostituzione di materiali.

Nel caso che, per un motivo qualsiasi, convenisse ricorrere ad altre località per l'estrazione dei materiali, o la loro provvista; o sarà determinato di mutare materiali di costruzione, l'appaltatore non potrà rifiutarsi a tale cambiamento quando gli sia ordinato per iscritto dall'Architetto Direttore dei lavori ed il cambiamento non porti aumento di spesa.

Il cambiamento dovrà essere approvato dall'Amministrazione appaltante.

Art. 27.

Difetti di costruzione.

L'appaltatore dovrà demolire e ricostruire a totale sua spesa e rischio quei lavori che l'Architetto Direttore riconoscerà eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali per qualità o misura diversi dai prescritti. In caso di opposizione o protesta per parte dell'appaltatore, deciderà inappellabilmente il Comitato.

Allorchè l'Architetto Direttore dei lavori presumerà che esistano difetti di costruzione, ne riferirà al Comitato, il quale potrà ordinare le necessarie verificazioni.

Le spese relative saranno a carico dell'appaltatore, quando i vizi di costruzione sieno constatati.

Art. 28.

Manutenzione.

La manutenzione di cui è cenno all'art. 2, comprende tutto quanto possa occorrere per la solidità e conservazione in istato di lodevole servizio per tutta la durata dell'Esposizione, di tutte le parti delle opere, nessuna esclusa nè riservata; e senza pregiudizio di questo significato estensivo si dichiara che nella manutenzione si comprende: l'obbligo della sostituzione di qualunque materiale non riconosciuto adatto; il ripassamento dei tetti onde impedire qualunque trapelamento d'acqua; le riparazioni e ristauri che potessero occorrere per guasti prodotti dai terzi, lo sgombro delle docce, canali di scolo e simili; e quant' altro in casi peculiari sarà determinato nei capitolati speciali.

Art. 29

Danni cagionati da forza maggiore.

Nessun compenso potrà pretendere l' appaltatore per danni alle opere per forza maggiore o per qualsiasi causa per tutto il tempo per cui durerà la Esposizione e sino a che il terreno all'uopo destinato non sarà totalmente sgombro.

Nessun compenso è del pari dovuto per danno o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio ed in generale degli oggetti indicati all'art. 21 del presente capitolato.

L'Impresa dovrà inoltre, a sua cura e spese, assicurare presso una delle società, che abbia una rappresentanza in Palermo, contro i danni degl' incendi, e sino a che il terreno occupato dalle costruzioni a lui appaltate non sia sgombro, i materiali e le costruzioni, facendo dichiarazione che il premio o l'indennità in caso di disastro non si possa riscuotere se non con versamento nella Cassa del Comitato Esecutivo, ovvero col previo compimento delle ricostruzioni o riparazioni, constatate da un certificato del Comitato.

I premi d'assicurazione dovranno essere pagati a tempo utile e sarà in facoltà del Comitato Esecutivo di fare il pagamento per conto dell'Impresario, ritenendone lo importare sul deposito cauzionale o sul primo abbuonconto.

Art. 30

Norma per la misurazione dei lavori.

Per tutte le opere dell'appalto le quantità di lavoro eseguito saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni che fossero stabilite nei capitolati speciali.

La misura superficiale per gli edifizî pei quali sarà fissato un prezzo a corpo per metro quadrato di superficie coperta si farà

sull'estensione racchiusa nel perimetro determinato orizzontalmente dal vivo del muro, dalle sporgenze dei pilastri, delle colonne, dei risalti prese superiormente alle basi ed agli zoccoli, ed esteriormente ai fabbricati.

Non sarà tenuto conto alcuno delle sporgenze, delle cornice, delle fascie e di altre parti ornamentali, delle gronde ecc

Art. 31

Registri di contabilità.

Per ciascuna opera data in appalto si terrà un registro di contabilità che dovrà essere previamente sottoscritto in ogni pagina dal Presidente del Comitato esecutivo e dall'appaltatore.

L'Architetto Direttore dei lavori v'iscriverà le classificazioni e misure dei lavori e le memorie relative alle opere eseguite man mano che saranno verificate, in contradittorio dell' appaltatore, o di chi lo rappresenti, dall'Architetto stesso o, sotto la sua responsabilità, dall'agente delegato all'assistenza dei lavori.

Tutte le inserzioni e annotazioni saranno sottoscritte dallo appaltatore e dall'Architetto direttore o da chi per esso. L'appaltatore potrà far inserire nel registro le osservazioni, dichiarazioni e riserve che giudicherà nel suo interesse, e non sarà ammesso a far valere eccezioni o pretese che non siano state espressamente e specificatamente riportate nel registro.

Rifiutandosi l'appaltatore od il suo rappresentante a sottoscrivere le inserizioni nel registro, se ne farà menzione nel registro stesso, e si avranno come accertati i fatti e le circostanze registrate, qualvolta, entro i dieci giorni successivi a quello in cui si ricusò di sottoscrivere, l'appaltatore non abbia presentato al Comitato in iscritto il suo richiamo specifico e determinato.

I risultamenti del registro di contabilità serviranno di base per la formazione del conto dei lavori e per risolvere le controversie tra l'amministrazione e l'appaltatore.

L'appaltatore potrà tenere copia a proprie spese del registro di contabilità.

Art. 32

Prezzi

Tutti i prezzi in generale sono fissi ed invariabili per qualsiasi titolo, causa od evento, e s' intendono come si dichiarano compensativi per tutto quanto possa occorrere nel più ampio senso della parola, tanto per i mezzi preparatorî e di servizio, quanto per la completa e perfetta esecuzione dell' opera a regola d' arte; e sono dichiarati aleatorii.

E senza deroga a detta generalità, dichiarasi specialmente compresa in essi ogni mano d'opera e provvista, e così ogni materiale e personale richiesto per l'opera, la spesa per i premi, per le assicurazioni, per le false spese, e quanto altro fosse anco singolarmente posto a carico dell'appaltatore nei capitoli speciali; per gli steccati se occorressero, ponti, attrezzi, utensili, tracciamenti, custodi, assistenza opere provvisionali per la copertura, eventi o casi di forza maggiore o d'intemperie e simili, tutto quello cioè che possa occorrere per la completa esecuzione delle opere, loro garanzia, manutenzione, disfacimento e sgombro dei materiali; e restituzione dell'area *ad pristinum*.

I prezzi stabiliti nei capitolati speciali per ogni metro quadrato di superficie coperta coi quali saranno pagati i lavori riferibili alla categoria *a*), sono dichiarati a corpo per ciascuno, e così pel complesso di tutti i metri quadrati risultanti dalla misura.

Essi sono soggetti al ribasso d'asta.

Quelli riferibili alle categorie *b*), saranno pagati in base agli articoli di elenco alligati nei relativi capitolati speciali, e comprenderanno materiale e mano d'opera; però su di essi sarà fatta una ritenuta del 40 p. o|o oltre il ribasso d' asta, pel valore dei materiali ricavabili, perchè siccome tutti i lavori saranno appaltati a titolo di noleggio, così anco per questi lavori, che l'appaltatore dovrà costruire, mantenere assicurare ecc. come quelli della categoria *a*), e quindi demolire, ricavandone per proprio conto, il ma-

teriale utile, restituendo il terreno nelle condizioni in cui fu consegnato, sia applicato lo stesso concetto.

I grandi movimenti di terra non inservienti alle fondazioni non vanno soggetti alla ritenuta del 40 o|o.

Art. 33

Tempo utile a dar compiuti i lavori

Tutti i lavori dovranno essere in generale ultimati non più tardi del 30 giugno 1891.

Nei capitolati speciali sarà non pertanto fissato il termine speciale relativo al lavoro per cui si procederà allo appalto.

L' appaltatore avrà l' obbligo oltre i due mesi, dal dì della chiususa della Esposizione, di cominciare le demolizioni; e di darle compiute, ed i locali sgombri ed il terreno sistemato colle livellette, colle quali l'ebbe consegnato, entro cinque mesi della data suddetta di chiusura dell'Esposizione.

Ed in quanto alla condizione di consegna del terreno in cui furono eretti degli edifizî nella sede principale dell' Esposizione, l'appaltatore sarà tenuto di eseguire le disposizioni dell'Architetto Direttore dei lavori, qualora nell'interesse del Comitato, e a norma della convenzione conchiusa tra il Comitato Esecutivo ed il Signor Principe di Radaly, in data 18 Gennaio 1889, convenga di lasciare dei rinterri in conformità del progetto di piano regolatore approvato dal Mnnicipio.

Per quel tempo che l'appaltatore impiegasse nei lavori oltre il termine convenuto, per l'ultimazione dei lavori, per l' inizio delle demolizioni e per la consegna del terreno, sottostarà ad una penale pecuniaria, per ogni giorno di ritardo, di Lire quattrocento, oltre il risarcimento dei maggiori danni secondo le circostanze anche per riguardo alle altre imprese, agli Espositori, ed al proprietario od ai proprietarî dei terreni nei quali si farà l'Esposizione.

La riscossione della penale si farà mediante ritenzione sul prezzo del lavoro o sulla cauzione.

L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del con-

tratto o una indennità se, non ostante la sua diligenza, e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compiersi nel termine stabilito dal contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro.

Art. 34.

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI.

L'appaltatore non può far lavorare in tempo di notte senza averne ottenuto il permesso scritto dall'Architetto direttore.

Quando l'Architetto direttore vegga la necessità che i lavori siano continuati senza interruzione, ne darà ordine in iscritto all' appaltatore, il quale sarà obbligato ad eseguirlo senza poter pretendere alcuna indennità, restando invece a di lui carico le spese per l'occorrente illuminazione e pel personale estraordinario di sorveglianza.

Non si potrà mai fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dodici ore per ogni ventiquattro.

CAPO IV.

Pagamenti all'appaltatore.

Art. 35.

PAGAMENTI IN ACCONTO.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori saranno fatti all' appaltatore pagamenti in conto del prezzo di appalto, nei modi stabiliti nei capitolati speciali.

Le somme ritenute serviranno all' Amministrazione per ulteriore garanzia dell'adempimento degli obblighi dell' appaltatore, e saranno pagate all'appaltatore medesimo coll' ultima rata d' appalto.

Su queste somme l'Amministrazione ha gli stessi diritti che sulla cauzione.

Art. 36.

Valutazione dei lavori in corso d'opera per i pagamenti in acconto

I pagamenti in acconto saranno eseguiti sopra certificati dell'Architetto direttore, indicanti sommariamente la quantità e l'importo dei lavori eseguiti, tenendo conto altresì di quello dei materiali provvisti, fino alla concorrenza della metà del loro valore, secondo i prezzi del contratto, e per una somma che nel complesso dei varii certificati non dovrà eccedere i due terzi della cauzione. Questi ammanimenti, in conformità a quanto è detto negli art. 24 e 29 resteranno sempre a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Art. 37.

Valutazione delle varianti.

Quando sieno state ordinate dall'Amministrazione, delle varianti nei lavori o nelle qualità dei materiali, ne sarà fatta la valutazione ai prezzi del contratto: ove mancassero saranno desunti dalla tariffa a stampa per le opere del Comune di Palermo, approvata dalla Giunta nella tornata 30 luglio 1889; della quale l'appaltatore, accettando il presente capitolato, s'intende avere dichiarato di averne piena scienza.

Ove neanco si troverà riscontro nella detta tariffa saranno determinati dall'arbitro di cui al capo V.

I nuovi prezzi, dopo essere stati discussi tra l'architetto direttore e l'appaltatore, saranno sottoposti all'approvazione del Comitato senza la quale non potranno essere applicati alla valutazione dei lavori.

Anche questi prezzi saranno soggetti al ribasso d'asta.

Art. 38.

Ritardi nei pagamenti.

I ritardi nei pagamenti non dànno diritto all'appaltatore di pretendere interessi od altre indennità di qualsiasi specie.

Tuttavia se alla scadenza fissata nei capitolati speciali l'appaltatore non potrà ottenere il saldo del suo credito entro tre mesi dal giorno in cui il suo avere sarà definitivamente reso liquido, ed esigibile a norma dell'art. 8 avrà diritto, dallo spirare di questo termine, alla decorrenza dello interesse in ragione del cinque per cento all'anno sulle somme dovute fino al giorno dell'effettuato pagamento.

CAPO V.

Definizione delle controversie.

Art. 39.

Si durante l'esecuzione e si al termine del contratto qualunque esame, apprezzamento o giudizio tecnico dell'opera e dei materiali, sulla messa in opera o costruzione e delle somministrazioni o forniture, nonchè sulla corrispondenza in generale dell'esecuzione coi termini e fine del contratto, per lo scarto o per l'accettazione, per la consegna o per la stima o certificato di acconto o pagamento di saldo, sarà commesso in ogni caso ed a qualsiasi effetto all'Architetto direttore dei lavori, salvo, in caso di opposizione, il giudizio del Comitato o dell'arbitro collaudatore, secondo i casi.

Art. 40.

Senza derogare alla sua generalità, il patto dell'articolo precedente avrà specialmente applicazione per le operazioni, visite,

stime, verificazioni e riscontri tecnici agli effetti della rescissione del contratto, secondo l'art. 340 della legge sui lavori pubblici; dell'esecuzione d'ufficio, secondo l' art. 341; degli aumenti di prezzo e delle indennità, variazioni, addizioni e riforme, o per constatare i casi d'urgenza, secondo l'art. 342; di stabilire i lavori da classificare fuori contratto e di applicarne i prezzi, secondo l'art. 343; nonchè agli effetti del pagamento del prezzo e dello scioglimento della cauzione, secondo gli art. 355 e seguenti e 365; il tutto con le cautele degli art. 362, 363, 364 di detta legge e col procedimento prescritto dai regolamenti dello Stato in quanto siano applicabili, e per quanto non siano stati modificati col presente capitolato e con quelli speciali.

Art. 41.

Le verificazioni ed estimazioni tecniche di cui è parola nei due articoli antecedenti s'intenderanno accettate dalle parti anche senza bisogno di dichiarazione espressa, se contro di esse non sia fatto reclamo dall'Amministrazione nell'atto della notificazione del loro tenore all'appaltatore per via di usciere, e dall'appaltatore nel termine di giorni trenta dalla data di siffatta notificazione. L'accettazione da parte dell'Amministrazione si avrà come non avvenuta e non produttiva di alcun effetto in caso di reclamo da parte dell'appaltatore.

Art. 42.

In caso di reclamo tutte le questioni tecniche sopraindicate, saranno decise in via di arbitramento, non soggetto a gravame d'appello o di ricorso in Cassazione, dall'Ingegnere Capo del Genio Civile pel servizio Generale, dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio tecnico Provinciale, dall'Ingegnere Capo del Municipio in Palermo, o dall'Ingegnere più anziano di uno dei predetti tre uffici, a scelta del Comitato.

L'arbitro deciderà inappellabilmente come amichevole compositore, esclusa ogni formalità di legge.

Art. 43.

Il termine nel quale dovrà essere pronunciata la sentenza arbitramentale sarà di trenta giorni dal reclamo.

Art. 44.

In pendenza dell' arbitramento non sono sospesi i provvedimenti del Comitato per le esecuzioni d' ufficio e le altre misure reputate necessarie nello interesse della Esposizione.

Art. 45.

Gli articoli precedenti costituiscono per l'Amministrazione patti essenziali del contratto, senza i quali essa non sarebbe divenuta alla stipulazione dello stesso.

CAPO VI.

Disposizioni diverse.

Art. 46.

PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

I materiali provenienti da escavazione o demolizione resteranno in proprietà dell' Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti.

In quel caso l' appaltatore si ritiene obbligato a trasportarli e riporli regolarmente accatastati nel luogo stabilito nel capitolato speciale, o che verrà designato dall'ingegnere direttore.

Art. 47.

Misure coercitive contro l'appaltatore negligente

Quante volte il Comitato o per esso l'Architetto Direttore dei lavori dovesse convincersi che l'avanzamento dei lavori o delle provviste, non proceda così rapido da assicurare il loro compimento nel termine fissato nel Capitolato speciale e qualora si verificasse un ritardo di oltre giorni dieci nei termini generali, o di giorni tre nei termini speciali, che venissero prefissi per la provvista o sostituzione dei materiali, oltre che l'appaltatore sarà passibile della multa, nella misura determinata dall' art. 33 e del risarcimento dei danni, ai quali in detto articolo si accenna, l' Architetto Direttore dei lavori compilerà apposito processo verbale nel quale specificherà ed accerterà i fatti; e lo invierà al Comitato il quale assegnerà un termine perentorio, scorso il quale inutilmente, senza bisogno d'ulteriori atti, provvederà per la esecuzione di tutte le opere, o di parte delle medesime, d'ufficio, in economia o per cottimi, sotto la direzione e sorveglianza dell' Architetto Direttore dei lavori, ed ordinerà l'apprensione dei materiali, macchine ed utensili esistenti nei cantieri dell' appaltatore e che possono essere utilmente impiegati nei lavori.

Qualunque opposizione che potrà fare l'appaltatore non varrà a sospendere il proseguimento dei lavori ordinati dal Comitato.

L'Architetto Direttore dei lavori, col concorso dell'appaltatore o del suo rappresentante e, in loro mancanza, coll'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti appresi.

L'appaltatore dovrà porre a disposizione dell'Amministrazione, entro il termine fissato dall'Architetto Direttore, tanto gli operai dell'impresa quanto i magazzini ed i cantieri, sotto comminatoria di eseguirne lo sgombero d'ufficio ed a sue spese.

L'appaltatore avrà diritto di vigilare l'esecuzione dei lavori, ma non potrà opporsi alle disposizioni ed agli ordini degli ingegneri.

L'anzidetto sarà anco applicato nel caso in cui il Comitato, sul rapporto dell'Architetto Direttore, ritenesse che, per negligenza od altra causa qualsiasi, il modo di esecuzione non fosse tale da garentire lo esatto adempimento degli obblighi anco per la modalità nella esecuzione delle opere.

Art. 48.

Fondi per eseguire i lavori d'ufficio.

Per anticipare i fondi necessari per l'esecuzione d'ufficio dei lavori l'Amministrazione potrà valersi delle somme liquidate o da liquidarsi a favore dell' appaltatore, delle somme ritenute a termini dell'art. 35 del presente capitolato, dei materiali esistenti in cantiere e della cauzione.

Si comprenderanno nelle spese dei lavori d' ufficio le maggiori indennità e le diarie degli incaricati dall' Amministrazione alla direzione e sorveglianza dei lavori.

L'eccedenza delle spese per l'esecuzione d'ufficio in confronto alle previsioni del contratto è a carico dell'appaltatore; per contrario se l'amministrazione avrà ottenuto un risparmio sarà a profitto della Esposizione, e l'appaltatore non avrà diritto a parteciparvi in qualsiasi modo.

Art. 49.

Scioglimento del contratto.

Quando l'Amministrazione si valga della facoltà di sciogliere il contratto a senso dell' art. 345 della legge sui lavori pubblici, si procederà tosto a ricevere i lavori e, spirato il termine di garanzia fissato nel capitolato speciale, al loro collaudo definitivo.

L'Amministrazione è obbligata ad accettare soltanto quei materiali esistenti nel cantiere che fossero ricevuti dall'Architetto Direttore dei lavori prima della partecipazione dello scioglimento del contratto sino alla concorrenza in valore dei $^3/_4$ della cauzione; e non sarà quindi tenuto conto di ogni altro materiale ammanito.

Per determinare l'indennità dovuta all'appaltatore si applicherà il ribasso d'asta al valore di tutte le opere non eseguite.

L' appaltatore dovrà sgombrare i magazzini ed i cantieri e porli a disposizione dell'Amministrazione nel termine che gli sarà stabilito.

Art. 50.

Valutazione del decimo nel caso di scioglimento del contratto.

Quando dall' Amministrazione si addivenga alla risoluzione del contratto, il decimo dell' importare delle opere non eseguite, da pagarsi all'appaltatore, sarà calcolato in base al prezzo dell'appalto portato dal contratto stesso, diminuito del quinto.

Art. 51.

Consegna dei lavori - Collaudo diffinivo.

Compiute le opere l' Impresario per esonerarsi delle multe fissate all'Art. 34, ripeterà dall'Architetto Direttore dei lavori apposito certificato, dal quale dovrà risultare la loro accettazione senza modificazioni o condizioni, cioè che i lavori furono eseguiti nel termine e nei modi convenuti.

In tal caso avrà luogo la consegna degli edificî al Comitato Esecutivo per la piena loro disponibilità; non ostante però tale consegna, rimangono fermi gli obblighi dell'Impresa per la manutenzione, riparazione e conservazione, non solo sino all' epoca del collaudo definitivo, ma, come si disse, fino a due mesi dopo la chiusura dell'Esposizione.

Dal giorno della presa in consegna il Comitato Esecutivo avrà facoltà d'appoggio di altre opere, d'applicare infissi, decorazioni; praticarvi tinteggiamenti, coloriture, verniciature, forature, incastri, demolizioni parziali, e simili.

Mano mano che i lavori saranno consegnati e l' Architetto Direttore avrà consegnato il corrispondente conto finale, sarà pro-

ceduto al relativo collaudo nelle forme fissate per la collaudazione dei lavori per conto dello Stato; avvertendo che il collaudatore sarà, a scelta del Comitato Esecutivo, uno dei funzionarii designati nel precedente articolo 42; il quale sarà sodisfatto in rate uguali dall'Impresario e dal Comitato.

Il detto collaudatore risolverà contemporaneamente ogni controversia che per avventura potesse sussistere sino a quell'epoca, da arbitro inappellabile ed amichevole compositore, esclusa qualsiasi formalità di legge.

In ogni evenienza le operazioni di collaudo non potranno iniziarsi oltre ai quattro mesi dal dì della inaugurazione dell' Esposizione, e saranno compiute nel termine di due mesi.

Art. 52.

PROROGA.

Se mai per circostanze qualsiasi l'Esposizione dovesse venir differita di un anno, in tal caso l'Imprenditore non potrà pretendere altra indennità o compenso, fuor che la restituzione della metà dell' intiera ritenuta e della metà della cauzione, a cominciare dall' Ottobre 1892; ed il pagamento degli interessi in ragione del 5 per % per l'altra metà della ritenuta, ed in tal caso di proroga, e la mercè dei cennati compensi l'Appaltatore sarà tenuto per il maggior tempo a tutti gli obblighi per la manutenzione, conservazione, assicurazione ecc. ecc. di tutte le costruzioni ammanimenti ed altro.

Art. 53.

OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI.

Oltre alle obbligazioni portate dai capitolati speciali, ed a quanto è prescritto nel presente capitolato, si riterranno come parte integrante del contratto, nei rapporti di diritto tra l' appaltatore e l'Amministrazione, le disposizioni del codice civile e delle

leggi e dei regolamenti sulle opere pubbliche, sulla contabilità dello Stato, il regolamento per il servizio del Genio civile e quello per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che si eseguiscono a cura del Ministero dei Lavori pubblici, per quanto non sia stato col presente capitolato o con quelli speciali, modificato o soppresso.

L'Architetto Direttore
ERNESTO BASILE

Approvato dalla Commissione tecnica nelle sedute del 20 e 22 Febbraio 1890.

Il Presidente
D. MARVUGLIA

Visto
L'Avvocato
A. LANZA

Approvato dal Comitato Esecutivo il 23 Febbraio 1890.

Il Presidente del Comitato
CAMPOREALE

629181